

**Ordinanza 2 sull'asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)**

142.312

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹ è modificata come segue:

Art. 2 Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili
(Art. 88 LAsi)

Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 LAsi e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza². Sono fatte salve le prestazioni rimborsate conformemente all'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007³ sull'integrazione degli stranieri (OIntS).

Art. 3 cpv. 1 e 3

¹ Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. Per queste persone dev'essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.

³ Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:

- a. persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza;
- b. persone oggetto di una procedura secondo l'articolo 111b o 111c LAsi;
- c. persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato.

¹ RS 142.312

² RS 851.1

³ RS 142.205

Art 5 cpv. 6

⁶Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e le riduzioni di cui all'articolo 89a capoverso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.

Art. 20 Frase introduttiva e lett. f

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono fatte salve le indennità per persone oggetto di una procedura secondo l'articolo 111c LAsi. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:

- f. è rilasciato un permesso di dimora in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni poste dal diritto in materia di stranieri per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.

Art. 24 cpv. 1 lett. a-d, cpv. 4 (frase introduttiva)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

- a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni poste dal diritto in materia di stranieri per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo;
- b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni poste dal diritto in materia di stranieri per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata;
- c. l'apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni poste dal diritto in materia di stranieri per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio;
- d. l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni poste dal diritto in materia di stranieri per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata;

- f. una persona di cui al capoverso 1 ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata.

⁴La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio, o dopo cinque anni di dimora, ma al massimo fino a che siano divenuti per la prima volta economicamente autonomi, per rifugiati dipendenti dall'aiuto sociale che:

Art. 28 Rubrica, frase introduttiva e lettera a

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

(Art. 88 cpv. 4 LAsi)

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

a. la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta l'articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se tale decisione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di;

Art. 74 cpv. 5

⁵In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione familiare, dell'età o dello stato di salute, e in presenza di motivi specifici legati al Paese, l'aiuto materiale supplementare può essere concesso anche alle persone interessate che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova